

## **Nessuna motivazione culturale può giustificare maltrattamenti e violenze sessuali.**

### **Cassazione penale, sez. III, sentenza 03.04.2023, n. 13786**

Il caso è quello di un uomo straniero per il quale la Corte di appello aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata commessi in danno della moglie. Più esattamente, la donna aveva subito maltrattamenti fisici (lesioni personali) e morali (ingiurie e minacce) e plurime violenze sessuali.

La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che la pretesa di avere rapporti sessuali con la donna era giustificata dal rapporto di coniugio e dal desiderio di un figlio maschio, asserendo così l'assenza del dolo o comunque l'errore sulla legge penale italiana e, in ogni caso, l'incapacità dell'uomo di percepire il disvalore della sua stessa condotta. Quindi è stata invocata la scriminante socioculturale, senza contestare la condotta dei maltrattamenti e delle plurime violenze sessuali perpetrate nei confronti della moglie.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato in quanto correttamente la Corte territoriale aveva ravvisato il dolo del marito nella sopraffazione e vessazione imposta alla donna, sia durante i maltrattamenti che durante le violenze sessuali. Quanto all'invocata scriminante, è stato evidenziato infatti che è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il motivo culturale sottostante a una condotta illecita è del tutto irrilevante.

Più in particolare - hanno ribadito gli Ermellini - in tema di reati sessuali non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell'approccio al rapporto sessuale. Tanto perché la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di diritti fondamentali dell'individuo. Inoltre, in tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica. In conclusione: nessuna motivazione culturale può giustificare, neanche in termini di errore sulla legge penale italiana, violazioni dell'integrità fisica e morale dell'individuo.

SEGUE in basso TESTO SENTENZA



13786-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola

- Presidente -

Stefano Corbetta

Alberto Galanti

Ubalda Macrì

- Relatore -

Maria Beatrice Magro

Sent. n. sez. 415

PU - 24/02/2023

R.G.N. 35314/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso di

(omissis)

avverso la sentenza in data 17/02/2022 della Corte di appello di Napoli,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omissioni la generalità e  
gli altri dati identificativi.  
a norma dell'art. 32  
d.lgs. 137/2001, punto:  
 dispensa di pubblicazione  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

12/02/2023

Luciana Macrì

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 17 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 23 giugno 2021 del Tribunale di Nola che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata ai danni della moglie.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di due motivi.

Con il primo denuncia la violazione di norme processuali per omessa traduzione della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi in lingua conosciuta all'imputato straniero. Espone che, dopo l'esecuzione della misura cautelare, il GIP aveva fissato l'interrogatorio per l'udienza del 20 novembre 2020 e aveva dovuto rinviare al successivo 22 novembre per l'incapacità dell'imputato

MM

di comprendere la lingua italiana. Aggiunge che l'interprete era stato presente anche nel corso del dibattimento. Lamenta quindi l'omessa traduzione della sentenza, laddove era stata tradotta l'ordinanza di custodia cautelare.

Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in merito all'elemento psicologico, poiché la pretesa di rapporti sessuali era giustificata dal rapporto di coniugio e dal desiderio di un figlio maschio. Sostiene l'assenza del dolo o comunque l'errore sulla legge penale italiana e in ogni caso l'incapacità di percepire il disvalore della sua condotta.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di censura attiene all'ignoranza dell'imputato della lingua italiana.

Secondo la difesa, tale circostanza sarebbe emersa inequivocabilmente nella fase delle indagini preliminari allorché l'ordinanza di custodia cautelare in carcere gli era stata tradotta e il GIP gli aveva nominato un interprete per rendere l'interrogatorio.

Secondo la Corte territoriale, invece, l'imputato conosceva la lingua italiana sia perché, al momento della notifica dell'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, aveva comunicato alla polizia giudiziaria il suo indirizzo e i dati del difensore di fiducia, sia perché, all'udienza dibattimentale, il Tribunale aveva attestato che l'imputato parlava e comprendeva la lingua italiana per cui era necessario l'interprete solo per la moglie. La difesa ha sottoscritto la replica a tale seconda affermazione, sostenendo che l'interprete era stato nominato anche per l'imputato. Tale circostanza appare tuttavia recessiva rispetto all'ulteriore considerazione pure svolta dalla Corte territoriale, e non confutata con il ricorso per cassazione, secondo cui spetta in via esclusiva all'imputato alloglotto, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza previsto dall'art. 143 cod. proc. pen., al fine di consentire all'imputato che non comprenda la lingua italiana l'esercizio di un autonomo potere d'impugnazione (Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327-01). Nel caso in esame non vi è stata alcuna doglianza personale dell'imputato, il quale ben avrebbe potuto beneficiare della diversa decorrenza del termine per impugnare dalla notifica della sentenza tradotta in lingua conosciuta (Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775-01, n. 22465 del 28/04/2022, Lucky, Rv. 283407-01 e Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Pinto, Rv. 283965-01), bensì solo l'atto di appello del difensore di fiducia a cui non si estende l'eccezione dell'imputato, che rimane pur sempre personalissima (Sez. 7, n. 9504 del 06/12/2019, dep. 2020, Abid, Rv. 278873-01).

Il secondo motivo attiene alla scriminante socioculturale che, nella prospettazione della difesa, avrebbe escluso il dolo o comunque indotto l'imputato a un errore scusabile sull'ignoranza della legge penale italiana. Non è in contestazione quindi la condotta dei maltrattamenti fisici (lesioni personali) e morali (ingiurie e minacce) né quella delle plurime violenze sessuali perpetrate dall'imputato nei confronti della moglie.

Correttamente la Corte territoriale ha ravvisato il dolo dell'uomo nella sopraffazione e vessazione imposta alla donna sia durante i maltrattamenti che durante le violenze sessuali.

Quanto all'invocata scriminante, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il motivo culturale sottostante a una condotta illecita sia del tutto irrilevante (tra le più recenti, Sez. 1, n. 7140 del 14/12/2021, dep. 2022, A., Rv. 282623-01, in materia di impiego di minori nell'accolto; Sez. 5, n. 30538 del 13/05/2021, P., Rv. 281701-01-02, in tema di induzione e costrizione al matrimonio; Sez. 5, n. 23052 del 05/05/2016, M., Rv. 267014-01, in materia di riduzione in schiavitù; Sez. 1, n. 11591 del 28/10/2015, dep. 2016, Passalacqua, 266559-01, in materia di aggravante dei futili motivi nell'omicidio maturato nell'ambito di una comunità rom per punire un soggetto che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con una familiare).

Più in particolare, questa Sezione ha anche di recente ribadito, dopo una diffusa analisi dei precedenti, che in tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell'approccio al rapporto sessuale, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di diritti fondamentali dell'individuo (Sez. 3, n. 7590 del 20/11/2019, dep. 2020, N., Rv. 278600) e che in tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica (Sez. 3, n. 8986 del 12/12/2019, dep. 2020, H., Rv. 278414-01, fattispecie di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali).

Va pertanto ribadito nel caso in esame che nessuna motivazione culturale può giustificare, neanche in termini di errore sulla legge penale italiana, violazioni dell'integrità fisica e morale dell'individuo.

Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso, il 24 febbraio 2023


Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Vito Di Nicola



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

